

**COMUNE DI PAGNACCO**  
*(Provincia di Udine)*

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 27/11/2013\_\_\_\_\_

# INDICE

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9. Superficie degli immobili

## TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Manifestazioni ed eventi
- Art. 21. Tributo provinciale

## TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni tariffarie
- Art. 23. Determinazione del coefficiente di riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero
- Art. 24. Ulteriori riduzioni ed esenzioni (art. 14 comma 19 D.L. 201/2011)
- Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

## TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 26. Presupposto della maggiorazione
- Art. 27. Aliquote.

## TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Poteri del Comune
- Art. 31. Accertamento
- Art. 32. Sanzioni

Art. 33. Riscossione  
Art. 34. Interessi  
Art. 35. Rimborsi  
Art. 36. Somme di modesto  
ammontare  
Art. 37. Contenzioso

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni  
Art. 39. Clausola di adeguamento  
Art. 40. Disposizioni transitorie  
Art. 41. Disposizioni per l'anno 2013

### **Allegati**

all. A: Categorie di utenze non domestiche

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73) in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d)** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e)** i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f)** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

### **Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

**1.** Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a)** le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b)** il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c)** il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d)** i rifiuti radioattivi;
- e)** i materiali esplosivi in disuso;
- f)** le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g)** i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

**2.** Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme

nazionali di recepimento:

- a)** le acque di scarico;
- b)** i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c)** le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d)** i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

**1.** Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

**2.** Si intendono per:

- a)** locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno;
- b)** aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c)** utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d)** utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

**3.** Sono escluse dal tributo:

- a)** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze, i porticati, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b)** le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

**4.** La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

**5.** Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

**6.** La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

## **Art. 5. Soggetti passivi**

- 1.** Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2.** Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3.** In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 6. Locali ed aree non soggetti al tributo**

- 1.** Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a)** le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b)** le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c)** i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, legnaie, scale, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d)** le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; la richiesta per ottenere l'esenzione deve essere presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio dei lavori;
  - e)** le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - f)** per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né



utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

**g)** Ripostigli, soffitte e stenditoi solo fino ad un'altezza inferiore a mt. 1,50;

**h)** Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, compresi i locali adibiti all'attività di catechismo; rimangono soggette al tributo in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

**i)** Locali e aree adibiti ad attività commerciali, professionali, produttive nel caso di mancato esercizio dell'attività per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purché gli stessi non siano di fatto utilizzati ad altro scopo e privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.);

**2.** Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

**3.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

**1.** Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

**2.** Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

## **Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

**1.** Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a

provvedere a proprie spese i relativi produttori.

**2.** Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a)** le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b)** le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; rimangono soggetti a tributo i depositi attrezzi;
- c)** Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, rimangono soggetti a tributo quindi gli uffici, gli studi medici, le sale d'aspetto, gli atri, ecc..

**3.** Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

| <b>ATTIVITA'</b>  | <b>RIDUZIONE DEL</b> |
|---|----------------------|
| TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRENERIE   | <b>20%</b>           |
| FALEGNAMERIE  | <b>20%</b>           |
| AUTOCARROZZERIE   | <b>20%</b>           |
| AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI   | <b>20%</b>           |
| GOMMISTI  | <b>20%</b>           |
| AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO   | <b>20%</b>           |
| DISTRIBUTORI DI CARBURANTE  | <b>20%</b>           |
| LAVANDERIE E TINTORIE   | <b>20%</b>           |
| VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE  | <b>20%</b>           |
| OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA   | <b>20%</b>           |
| AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, LABORATORI RADIOLOGICI ED ODONTOTECNICI E LABORATORI DI ANALISI | <b>20%</b>           |
| LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFIE  | <b>20%</b>           |

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

**4.** Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a)** indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti);
- b)** comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **Art. 9. Superficie degli immobili**

- 1.** Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (attuali destinazioni catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2.** Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3.** Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
- 4.** La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5.** Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
- 6.** In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **Art. 10. Costo di gestione**

- 1.** Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2.** I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 3.** Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4.** E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a)** per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b)** per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

### **Art. 11. Determinazione della tariffa**

- 1.** Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3.** La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 4.** La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

## **Art. 12. Articolazione della tariffa**

**1.** La tariffa è composta tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile);

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**2.** La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

**3.** L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## **Art. 13. Periodi di applicazione del tributo**

**1.** Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

**2.** L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

**3.** Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

**4.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al

successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche**

**1.** L'intera tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, **sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie** e secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

**2.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 15. Occupanti le utenze domestiche**

**1.** Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data **del 1° gennaio di ogni anno, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute**. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti nel successivo articolo 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, compresi nello stesso stato di famiglia, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

**2.** Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di studio, di servizio militare o di volontariato, di attività lavorativa prestata all'estero o comunque ad una distanza tale da non consentire il rientro quotidiano nell'immobile di residenza per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va documentata con idonea dichiarazione o del presidio militare o del datore di lavoro o dell'Associazione/Istituto/Università, dimostrando altresì l'occupazione di un immobile in altro Comune. In alternativa, la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da regolare dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata

dall'interessato; è facoltà del Comune richiedere dati o documentazione integrativa. La richiesta deve essere rinnovata annualmente.

**3.** Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 29. In mancanza del numero degli occupanti dichiarati dall'utente, si assume un nucleo di due persone, salva la possibilità dell'accertamento da parte del Comune di un numero diverso.

**4.** Nel caso un soggetto trasferisca la propria residenza in Casa di riposo, in Istituto di cura e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione, si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 23, comma 4, rapportata a nucleo familiare unipersonale.

**5.** Nel caso un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione.

**6.** Nel caso un soggetto elegga domicilio sanitario presso un parente, pur mantenendo la residenza nell'abitazione di provenienza, e la stessa sia tenuta a disposizione, si applica la tariffa prevista per le utenze non stabilmente attive di cui all'art. 22, comma 7, rapportata a nucleo familiare unipersonale.

**7.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

## **Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche**

**1.** L'intera tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate [sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie](#).

**2.** I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche**

**1.** Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate



nell'allegato A).

- 2.** L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 3.** Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4.** La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- 5.** Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6.** In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **Art. 18. Scuole statali**

- 1.** Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 , come convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
- 2.** Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 21, che sarà scorporato e versato alla Provincia.  
La somma attribuita al Comune concorre a formare le entrate complessive tariffarie al fine della copertura del relativo costo.

## **Art. 19. Tributo giornaliero**

- 1.** Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 22, comma 5 (distanza) e 24 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22, commi 1,5 e 7.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

#### **Art. 20. Manifestazioni ed eventi**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festival, concerti, Luna Park, raduni ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il gestore e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dal precedente art. 20 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

#### **Art. 21. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

**2.** Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

## TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

### Art. 22. Riduzioni tariffarie

1. Le utenze domestiche (escluse le utenze condominiali) e le utenze non domestiche che effettuano il corretto utilizzo del compostaggio domestico, sia con cumulo all'aperto sia con bio-composter, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità, possono beneficiare di una riduzione pari al **20%** della tariffa.
2. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso all'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti.
3. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito al personale incaricato l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni.
4. Una volta presentata, l'istanza vale finché sussistano le condizioni dichiarate.
5. La tariffa è ridotta al **40%** per le utenze domestiche e non domestiche nei casi in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta superi i **mt. 500 (vedere regolamento smaltimento rifiuti)**. Tale distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti sono prodotti al sito di raccolta. Le domande di riduzione tariffaria sono sottoposte ad istruttoria TECNICA dall'ufficio competente.
6. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i., in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
7. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. [la tariffa è ridotta](#) del **25%** nei seguenti casi:
  - a) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; ai fini della determinazione della tassa dovuta, il numero di componenti è

forfettariamente determinato in una unità;

- b)** Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da titoli abilitativi rilasciati anche in forma tacita dai componenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c)** Per i locali degli oratori e delle associazioni adibiti ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d)** Per le abitazioni il cui conduttore/possessore risulti iscritto all'anagrafe di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), oppure risieda o abbia la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno; ai fini della determinazione della tassa dovuta, il numero di componenti è forfettariamente determinato in due (2) unità.

**8.** Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria, integrativa o di variazione.

L'utente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

**9.** Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 26.

### **Art. 23. Determinazione del coefficiente di riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero**

**1.** Il produttore di rifiuti assimilati ai sensi del regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa in conformità a quanto disposto dal comma 18 dell'art. 14 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i..

**2.** La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nella seguente misura:

- rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività per il coefficiente  $K_d$  massimo per la relativa categoria previsto nella Tabella 4 del DPR 158/99 incrementato del 50%.

La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5.

- 3.** La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
- 4.** L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore alla tariffa.
- 5.** La riduzione prevista dal presente articolo si applica anche alla maggiorazione di cui all'art. 26.

#### **Art. 24. Ulteriori riduzioni ed esenzioni (art. 14 comma 19 D.L. 201/2011)**

- 1.** Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura.
- 2.** Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
- 3.** Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.
- 4.** L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di febbraio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
- 5.** Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
- 6.** Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

## **Art. 25. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

- 1.** Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
- 2.** Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 40% dell'intera tariffa.

## **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Art. 26. Presupposto della maggiorazione**

- 1.** Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
- 2.** La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
- 3.** Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
- 4.** La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 18.
- 5.** Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 27. Aliquote.**

- 1.** L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
- 2.** Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, determina la misura della maggiorazione che per l'anno 2013 è pari a €. 0,30/mq..



## TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### **Art. 28. Obbligo di dichiarazione**

**1.** I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a)** l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b)** la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c)** il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

**2.** La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 5 del presente Regolamento.

**3.** Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

**1.** La dichiarazione sottoscritta deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati ed allegando copia del documento di identità.

**2.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

**3.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a)** per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b)** per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante e degli

altri occupanti (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

**c)** l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

**d)** la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

**e)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

**f)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**4.** La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

**a)** i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

**b)** i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

**c)** l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;

**d)** la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

**e)** la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**5.** La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante e corredata dalla copia della carta d'identità, è presentata direttamente all'Ufficio Tributi, oppure può essere inoltrata allo stesso:

**a)** attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);

**b)** via fax;

**c)** in allegato a messaggio di posta elettronica certificata;

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.

**6.** Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

**7.** Nel caso di decesso dell'intestatario, in mancanza di comunicazione di variazione dell'utenza, l'obbligazione tributaria sarà trasferita al nuovo intestatario della scheda

famiglia o, se mancante, agli eredi.

### **Art. 30. Poteri del Comune**

- 1.** Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3.** In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
- 4.** Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 31. Accertamento**

- 1.** L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 2.** L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
- 3.** Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate.

### **Art. 32. Sanzioni**

- 1.** In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. n° 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n° 472/97.
- 2.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- 3.** In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5.** Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione ridotta e degli interessi.
- 6.** Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

### **Art. 33. Riscossione**

**1.** Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, scadenti nei mesi di aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di aprile di ciascun anno.

**2.** Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**3.** Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., sollecito di pagamento. Qualora lo stesso rimanesse inevaso, verrà emesso avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto.

#### **Art. 34. Interessi**

**1.** Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate.

**2.** Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 35. Rimborsi**

**1.** Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**2.** Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**3.** La cessazione in corso d'anno dell'occupazione dà diritto al rimborso, di quanto eventualmente versato in eccesso, a decorrere dall'avvenuta cessazione, se la comunicazione viene effettuata entro 60 giorni dall'evento. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre tale termine, il rimborso sarà limitato all'annualità della comunicazione tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato o accertata d'ufficio l'esistenza di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.

#### **Art. 36. Somme di modesto ammontare**

**1.** Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro trenta (30), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di

versamento relativi ad un medesimo tributo.

**2.** Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta, comprensive di maggiorazione e tributo provinciale.

### **Art. 37. Contenzioso**

**1.** Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

**2.** Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**3.** Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

**4.** Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni**

- 1.** Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 39. Clausola di adeguamento**

- 1.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 2.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 40. Disposizioni transitorie**

- 1.** Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2.** Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 41. Disposizioni per l'anno 2013**

- 1.** Si applicano le disposizioni stabilite con Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 – e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.** Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 29 si intende fissato al **28.02.2014**.
- 3.** Per l'anno 2013 il numero delle rate e le scadenze sono stabilite con atto consiliare, adottato precedentemente al presente regolamento, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Tale provvedimento fissava al 31 dicembre la scadenza dell'ultima rata

(saldo).

4. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle prime due rate è determinato in acconto, applicando le tariffe TARSU dell'anno 2012. Per le nuove occupazioni decorrenti dall'1 gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate in acconto viene determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente, dal Comune, salvo conguaglio.
5. Per l'anno 2013, con riferimento alla maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica l'art. 10 comma 2 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013.
6. Per l'anno 2013 in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 del presente regolamento, sulla base di quanto disposto dal D.L. 102/2013 coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, art. 5 comma 1 lettera a) e b), si applica una tariffa unica espressa in euro al mq, a copertura integrale dei costi fissi e variabili. Per le utenze domestiche si applica una tariffa unica espressa in euro al mq, determinata in relazione al numero degli occupanti, modulata attraverso i coefficienti  $K_a$  di cui alla tabella 1 del D.P.R. 158/99 quali indici di produttività specifica. Per le utenze non domestiche si applica una tariffa unica espressa in euro al mq, determinata in relazione alla tipologia dell'attività svolta, modulata sulla base dei coefficienti  $K_c$  di cui alla tabella 3 A del D.P.R. 158/99 quali indici di produttività specifica.



## ALLEGATO A

### Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

| <b>Utenze non domestiche</b> |   |
|------------------------------|---|
| 1                            | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                       |
| 2                            | Cinematografi e teatri  |
| 3                            | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  |
| 4                            | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  |
| 5                            | Stabilimenti balneari   |
| 6                            | Esposizioni, autosaloni   |
| 7                            | Alberghi con ristorante   |
| 8                            | Alberghi senza ristorante   |
| 9                            | Case di cura e riposo   |
| 10                           | Ospedali  |
| 11                           | Uffici, agenzie, studi professionali  |
| 12                           | Banche ed istituti di credito   |
| 13                           | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli         |
| 14                           | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  |
| 15                           | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16                           | Banchi di mercato beni durevoli   |
| 17                           | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           |
| 18                           | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  |
| 19                           | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  |
| 20                           | Attività industriali con capannoni di produzione  |
| 21                           | Attività artigianali di produzione beni specifici   |
| 22                           | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   |
| 23                           | Mense, birrerie, hamburgerie  |
| 24                           | Bar, caffè, pasticceria   |
| 25                           | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    |
| 26                           | Plurilicenze alimentari e/o miste   |
| 27                           | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  |
| 28                           | Ipermercati di generi misti   |
| 29                           | Banchi di mercato genere alimentari   |
| 30                           | Discoteche, night club  |

